

Pubblicato il 24/04/2017

N. 00541/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02915/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2915 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Analisi Cliniche Dott.Ssa Maria Teresa Reale ed altri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Pensabene Lioni, Tommaso Pensabene Lioni, Giuseppina Pensabene Lioni, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via G.Giusti N. 45;

contro

Assessorato per la Salute della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, di via A. De Gasperi 81, è domiciliato;

nei confronti di

Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Narbone, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'Azienda sito in Palermo, via Pindemonte N.88;

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Azienda Sanitaria Provinciale di

Caltanissetta, Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Elena Argento, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar sita in Palermo, via Butera, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

QUANTO AL RICORSO PRINCIPALE:

- del decreto assessoriale n.1874 del 3 ottobre 2016 pubblicato nella G.U.R.S. del 7 ottobre 2016, nonché dell'Allegato A al suindicato decreto, concernente le "Procedure" e le "Modalità operative"; - di ogni altro atto connesso, prodromico e consequenziale che possa risultare lesivo per i ricorrenti.

QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

del decreto assessoriale n.182 dell' 1 febbraio 2017 pubblicato nella G.U.R.S. del 3 febbraio 2017, nonché dell'Allegato A al suindicato decreto, concernente le "Procedure" e le "Modalità operative";

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.A. n.1629 del 9 agosto 2012, come modificato dal D.A. n.1006 del 20 giugno 2014, in relazione al requisito della soglia minima di prestazioni fissata per l'accreditamento;

- di ogni altro atto connesso, prodromico e consequenziale che possa risultare lesivo per i ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, dell'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione – e salvi gli ulteriori approfondimenti nel merito - le censure dedotte non presentano sufficienti profili di fumus boni juris, atteso che:

- il termine statuito dal D.A. 1 febbraio 2017 per la costituzione di nuove aggregazioni o per la rimodulazione di quelle già esistenti, fissato in sei mesi dalla data di pubblicazione sulla GURS, appare congruo e idoneo, in ragione del fatto che è ormai da tempo prevista la soglia minima di prestazioni e con essa la doverosa e urgente attivazione di un reale processo di aggregazione;
- le altre doglianze, allo stato attuale, non appaiono di immediata evidenza, tenuto conto del complessivo contenuto del provvedimento e, in particolare, della possibilità di fare ricorso a diversificate e flessibili forme di aggregazione (tra cui le ATI: v. art. 1 lett. b)), comunque coerenti con la necessità che la Regione abbia un unico interlocutore con responsabilità contrattuale e clinico/assistenziale;

Considerato in conclusione che non si ravvisano gli estremi per la concessione della misura cautelare richiesta;

Considerato che, per la complessità e novità delle questioni affrontate, appare comunque opportuno compensare le spese di lite, per la presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), Respinge la domanda cautelare proposta in seno ai motivi aggiunti.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 con
l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

L'ESTENSORE
Nicola Maisano

IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO